

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

REVISIONE DELLE SOVVENZIONI DI ESERCIZIO IN FAVORE DI SOCIETA'  
FERROTRAMVIARIE PER L'ESERCIZIO DI AUTOLINEE DI INTERESSE RE-  
GIONALE

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale "Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di Società ferrotramviarie per l'esercizio di autolinee di interesse regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1  
(Finalità)

Le sovvenzioni di esercizio già accordate dallo Stato in favore delle Società del Sud-Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano per l'esercizio di autoservizi di interesse regionale che la Regione Puglia ha assunto a proprio carico a decorrere dal 1° gennaio 1978, con legge regionale 19 marzo 1979 n. 14, sono soggette a revisione con le modalità di cui alla presente legge.

Con le medesime modalità sono soggette a revisione anche le sovvenzioni accordate alle medesime Società per l'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie e tramvie già trasferite alla competenza regionale con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.

Art. 2  
(Le sovvenzioni di esercizio)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina l'ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1, distintamente per ciascuna delle Società interessate, con riferimento agli anni 1978 e 1979 e con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Le sovvenzioni determinate per l'anno 1979 sono assunte a base per l'anno 1980.

Art. 3  
(Le convenzioni)

Le sovvenzioni relative all'anno 1980 saranno riportate in apposite convenzioni che la Giunta regionale andrà a sti

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

pulare distintamente con ciascuna delle Società interessate, sentita la Commissione consiliare competente.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sostitutive delle convenzioni stipulate, in data anteriore al 1° gennaio 1978, dalle singole Società interessate con i competenti organi dello Stato.

Nelle convenzioni sono indicati ;

- a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;
- b) i programmi di esercizio;
- c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;
- d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;
- e) l'organico del personale;
- f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;
- g) le tariffe;
- h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;
- i) l'ammontare della sovvenzione.

**Art. 4**

**(Erogazione delle sovvenzioni)**

Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e saranno corrisposte a rate trimestrali anticipate. L'erogazione delle singole rate è subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalle Società interessate.

**Art. 5**

**(Revisione della sovvenzione)**

Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorchè tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale e al personale. In tal sede sarà prevista l'adozione di provvedimenti per

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda, assumono efficacia, ai fini della revisione della sovvenzione, solo a seguito di approvazione della Giunta regionale.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l'anno precedente potrà essere assunta come preventiva per l'esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, la Giunta regionale può disporre in qualunque momento la revisione della sovvenzione.

**Art. 6**

(Risoluzione anticipata della convenzione)

Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l'Assessorato ai Trasporti contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione può anche essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione la Giunta regionale assegnerà i servizi, in via prioritaria, al Consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.

**Art. 7**

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta dell'11.3.80  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Catone)